



XII LEGISLATURA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali)

RISOLUZIONE n. 1

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete trans-europea dei trasporti - COM (2018) 277 final del 17 maggio 2018

Osservazioni ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e degli articoli 170, comma 3 e 170 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

Approvata all'unanimità nella seduta del 16 ottobre 2018

Oggetto: Oggetto: Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete trans-europea dei trasporti - COM (2018) 277 final del 17 maggio 2018.

Osservazioni ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e degli articoli 170, comma 3 e 170 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

RISOLUZIONE

La IV Commissione del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTI

- L'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo 2° allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione;
- l'articolo 4, primo comma, n. 12), dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
- l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
- gli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- gli articoli 170, comma 3, e 170 bis del Regolamento consiliare;

VISTA

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete trans-europea dei trasporti - COM (2018) 277 final del 17 maggio 2018;

CONSIDERATO CHE:

La Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti* - proposta di iniziativa della Commissione europea (CE) di cui alla Comunicazione COM(2018) 277 final del 17.5.2018 - si iscrive nel terzo pacchetto dell'iniziativa "L'Europa in movimento", con cui la Commissione europea detta "la strategia per una mobilità a basse emissioni e per favorire la transizione verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti".

Secondo la Commissione, gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, fra i quali il piano di investimenti per l'Europa (c.d. Piano Juncker), contribuiscono in maniera significativa a stimolare la crescita economica e potenziare gli investimenti nell'economia reale.

In particolare, si prevede che il completamento della rete centrale di reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) e dei suoi corridoi generi un'ulteriore aumento del PIL dell'Unione europea di 4 500 miliardi, pari all'1,8%, e porti alla creazione di 13 milioni di posti-anno entro il 2030. Gli investimenti stimati necessari al completamento della rete centrale TEN-T sono pari a circa 500 miliardi di EUR tra il 2021 e il 2030, e a circa 1 500 miliardi di EUR se si comprendono la rete globale TEN-T ed altri investimenti nei trasporti.

Ciò nonostante, ad avviso della CE, l'esperienza mostra che l'attuazione dei progetti della rete centrale TEN-T è influenzata dalla presenza di complesse procedure amministrative e dall'incertezza normativa, con un conseguente aggravio in termini di costi e ritardi.

Nelle intenzioni della Commissione la proposta di regolamento “mira a ridurre i ritardi che si verificano nell'attuazione dei progetti di infrastrutture TEN-T. Pone un limite massimo di tre anni per l'intera procedura delle autorizzazioni. Mira altresì a rendere più chiare le procedure che i promotori del progetto sono tenuti a seguire, in particolare in materia di rilascio delle autorizzazioni, appalti pubblici e altre procedure.”

Per far ciò, viene individuato un unico quadro di riferimento per i progetti transfrontalieri attuati da un organismo comune, che ha lo scopo fra l'altro di rafforzare il quadro di trasparenza, per il coinvolgimento dei cittadini e della società civile, nella pianificazione dei progetti TEN-T.

Sono attesi una serie di benefici che la relazione della Commissione elenca:

- ✓ risparmi in termini di tempo: si prevede che le procedure di rilascio delle autorizzazioni abbiano una durata massima di tre anni; ciò rappresenterebbe un miglioramento significativo rispetto alla situazione attuale;
- ✓ risparmi per gli utenti: oltre 5 miliardi di EUR di risparmi per gli utenti;
- ✓ investimenti: l'84% degli investimenti complessivi nella rete centrale TEN-T sarà mobilitato prima del 2025;
- ✓ riduzione degli effetti esterni dei trasporti: 700 milioni di EUR risparmiati in termini di emissioni di CO₂, di attenuazione dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento atmosferico e della congestione del traffico e di minor numero di incidenti. Si stima che la riduzione delle emissioni di CO₂ sarà di 2 686 mila tonnellate nel periodo 2018-2030;
- ✓ spese amministrative: risparmi netti di 150 milioni di EUR per i promotori dei progetti e le autorità pubbliche.

Pur condividendo le finalità delle proposta di regolamento, in termini di semplificazione, accelerazione e certezza delle procedure per progetti transfrontalieri,

SI OSSERVA:

La base giuridica della presente proposta viene individuata nell'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'art. 5 del TFUE prevede “1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. (..)”

Alla luce di detto principio, sorge il dubbio che il proposto regolamento, che riguarda procedure autorizzative che sottendono pareri e provvedimenti in materia ambientale, paesaggistica, di pianificazione territoriale e più ampiamente di governo del territorio, non rientri nella competenza legislativa demandata alla Commissione europea.

La Costituzione italiana riconduce tali materie alla competenza concorrente delle regioni ordinarie.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia detiene, per effetto del proprio Statuto di autonomia la competenza esclusiva in materia urbanistica, che per costante giurisprudenza costituzionale, comprende anche la disciplina edilizia del territorio; pertanto, la Regione con proprie norme può dettare una disciplina vincolante per l'assetto del territorio.

Si evidenzia pertanto che la proposta di regolamento impatta sulla vigente legislazione regionale, che attribuisce la scelta della pianificazione territoriale prima e il rilascio delle conseguenti abilitazioni edilizie poi alle competenti autorità regionali e comunali, similmente a quanto avviene nei riguardi della

legislazione nazionale, per la quale i pareri a tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico sono nel merito obbligatori e vincolanti.

Ne discende che la scelta dello strumento giuridico più idoneo alle finalità contenute nella proposta di regolamento in esame parrebbe essere quello della Direttiva, che lascia agli Stati membri la decisione sulle modalità di adeguamento dell'ordinamento interno e non il regolamento, che esplica efficacia diretta sulla legislazione nazionale e regionale.

SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

Sulla base delle esposte considerazioni, in merito al principio di sussidiarietà, questo non appare adeguatamente soddisfatto in quanto il ruolo di un'unica Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, non tiene conto del fatto che la legislazione nazionale e regionale vigente in Italia attribuisce tale competenza agli enti territoriali.

In particolare in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, dello Statuto, tale disciplina è ascrivibile alla competenza esclusiva della Regione.

In relazione al principio di proporzionalità, la scelta dello strumento giuridico del regolamento - vista la diretta applicabilità dello stesso ed il conseguente vincolo di non intervento per gli Stati membri - in luogo di una direttiva, che consentirebbe invece agli Stati di poter tenere adeguatamente conto, in fase di recepimento, della propria normativa interna e delle diverse specificità territoriali, risulta eccessivamente gravosa e impattante.

Tanto premesso, in relazione al proposto regolamento, si ritiene comunque di formulare le seguenti

OSSERVAZIONI

1) in relazione all'art. 6, sarebbe opportuno inserire una previsione che richieda il coinvolgimento delle Regioni interessate dall'opera, sia durante la fase di **valutazione di compatibilità ex ante** del progetto, sia in sede di rilascio dell'autorizzazione finale;

2) definire alla lettera i) dell'art. 6, comma 7, le decisioni e i pareri necessari "delle competenti **autorità territoriali**, nazionali, regionali e locali" (Stato, Regioni e Comuni);

3) **distinguere** in apposita lettera "**le autorità** (*melius* territoriali)" dalle "parti interessate e portatori di interessi", genericamente accomunati nella stessa lettera ii) del comma 4, art. 7, che non tiene adeguatamente conto della differenza che sussiste tra le Enti territoriali, titolari dell'interesse generale e democraticamente eletti, e i portatori di interessi privati;

4) coinvolgere le autorità pubbliche territoriali nella procedura per il rilascio dei titoli autorizzativi, prevedendo **forme partecipative**, quali la Conferenza di servizi;

5) si chiede inoltre che sia specificamente prevista quantomeno l'**obbligatorietà** del rilascio dei pareri da parte delle competenti autorità territoriali, regionali e locali.

DISPONE l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2012, e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge 234/2014;

DISPONE l'invio della presente Risoluzione al Presidente della Regione per l'invio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012;

DISPONE inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2014 e, al fine di favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai Parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni dell'Unione europea e alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee - CALRE.

Approvata all'unanimità nella seduta del 16 ottobre 2018, ai sensi degli articoli 170 e 170 bis del regolamento interno.